

Mud 2019: adempimenti, novità e differenze rispetto al passato

La comunicazione annuale dei rifiuti prodotti, smaltiti e recuperati, di cui alla legge 25 gennaio 1994, n.70, istitutiva del Modello unico di dichiarazione ambientale (cosiddetto Mud), quest'anno dovrà essere presentato, dai soggetti obbligati, con le regole introdotte dal Dpcm 24 dicembre 2018 “ Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2019”, pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale n.45 del 22 febbraio 2019.

Esso sostituisce il precedente Dpcm del 28 dicembre 2017 con il quale era stato approvato il Mud per l'anno 2018, introducendo alcune novità rispetto al passato.

Innanzitutto rispetto all'anno precedente varia la scadenza in quanto in base a quanto stabilito dall'articolo 6 della legge 70/94 slitta il termine di presentazione fissato in via generale al 30 aprile di ogni anno laddove è stabilito che “ qualora si rende necessario apportare nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con Dpcm, da pubblicare in G.U., entro la data del 1 marzo; in tale ipotesi il termine per la presentazione del modello è fissato in 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto”.

Alla luce della suindicata norma la dichiarazione quest'anno andrà presentata entro il 22 giugno 2019 (entro 120 giorni dal 22 febbraio 2019).

Prima di passare ad esaminare le principali novità rispetto alla dichiarazione dell'anno precedente va sottolineato come rimangono immutate la struttura del modello, i soggetti obbligati, i soggetti esclusi, le modalità per l'invio della comunicazione, i costi.

La struttura del modello, come per il passato, si articola in sei Comunicazioni:

- a) Comunicazione Rifiuti;
- b) Comunicazione Veicoli fuori uso;
- c) Comunicazione Imballaggi;
- d) Comunicazione Raee;
- e) Comunicazione Rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione;
- f) Comunicazione Produttori di AEE.

Soggetti obbligati rimangono:

- 1) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (art.189, dlgs n.152/2006)
- 2) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi che hanno più di 10 dipendenti (art.189, d.lgs n.152/2006) derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
- 3) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (art.189, dlgs n.152/2006);

- 4) i gestori degli impianti e dei servizi portuali per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico (art.4, comma 6, dlgs n.182/2003);
- 5) gestori dei veicoli fuori uso limitatamente ai veicoli e parti di essi che non rientrano nella disciplina del d.lgs n.209/2003 che in base agli art.7, comma 2-bis, e 11, comma 3, del decreto citato, sono coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli rientranti nel d.lgs n.209/03;
- 6) i consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti (art.220, comma 2, dlgs. n.152/2006);
- 7) i soggetti che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti a titolo professionale, commercio ed intermediazione di rifiuti senza detenzione (art.189,dlgs n.152/2006);
- 8) i soggetti coinvolti nella raccolta e trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) rientranti nel campo di applicazione del dlgs, n.49/2014;
- 9) i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati (Ato, Comuni, loro Consorzi) relativamente alla raccolta dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali raccolti sulla base di una convenzione (art.189, dlgs n.152/2006);
- 10) i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) di cui all'articolo 29, comma 6, d.lgs 49/2014 e dell'articolo 6, DM 25/09/2007, n.185.

I soggetti che anche quest'anno non dovranno adempiere all'obbligo di presentazione del Mud sono:

- 1) produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in organizzazione di ente o impresa (L.25 gennaio 2006, n.29, Dm 18/2/2011, n.52);
- 2) produttori di rifiuti pericolosi che li conferiscono al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa convenzione, nel qual caso la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alle quantità conferite (D.lgs 152/06 art.189, c.4);
- 3) imprese agricole ex art.2135 c.c. per tutti i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti (L.28 dicembre 2015, n.221);
- 4) i soggetti che svolgono le attività di barbiere e parrucchiere, estetista, acconciatore, trucco, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, manicure e pedicure, che nell'ambito di tali attività producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo quali aghi, siringhe, oggetti taglienti cer 18.01.03.(L.28 dicembre 2015, n.221).

Vediamo ora le principali novità contenute nel nuovo modello evidenziandone le differenze rispetto all'anno precedente.

La prima novità è che i produttori di rifiuti che conferiscono i propri rifiuti all'estero non potranno più compilare, come in passato, la comunicazione semplificata; pertanto tale comunicazione potrà essere presentata esclusivamente dai produttori iniziali, che nella propria unità locale, producono non più di 7 rifiuti e, per ognuno di essi, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali che li conferiscono in Italia.

Altra novità riguarda i gestori di impianti di trattamento che ricevono rifiuti dall'estero i quali dovranno indicare il trattamento a cui sottoporranno tali rifiuti distinguendo quelli sottoposti a recupero di materia, recupero di energia, incenerimento, smaltimento in discarica e altre operazioni di smaltimento.

Per consentire una migliore distinzione e contabilizzazione tra i flussi di rifiuti di provenienza urbana e speciale i gestori di impianti di recupero o smaltimento dovranno specificare se i rifiuti del capitolo 1912 ed il cer 190501 sono di origine urbana o di altra natura.

Il gestore che riceve i rifiuti identificati con i codici 160601, 160605, 200133 e 200134, dovrà indicare se trattasi di pile e accumulatori portatili così come nella Comunicazione Raee sono state inserite due nuove categorie quella delle lampade a scarica (cat.5) e quella dei pannelli fotovoltaici (cat.4).

Nella comunicazione rifiuti il Modulo MG, relativo alla gestione del rifiuto, viene arricchito con una maggiore precisione circa la tipologia di impianto prevedendo tutte le tipologie impiantistiche presenti in Italia al fine di poter distinguere quelli dediti al trattamento dei RSU da quelli dediti al trattamento dei rifiuti speciali.

Novità anche nella Comunicazione produttori di AEE in quanto il nuovo modello inserisce i riferimenti alla classificazione delle sei categorie di AEE di cui all'allegato III del D.lgs 49/2014 entrato in vigore il 15 agosto 2018.

Per i gestori di rifiuti da imballaggio la novità consiste nell'obbligo di distinguere per i rifiuti ricevuti da terzi quelli ricevuti da “superficie pubblica” da quelli ricevuti da “superficie privata” ; mentre per la sezione Consorzi nella Scheda Sbop (dove vengono raccolti i dati di ciascuna categoria di borse di plastica) dovranno essere indicati sia il pso totale che quello medio delle borse.

Infine altra novità riguarda la Comunicazione veicoli fuori uso laddove per i rifiuti ricevuti da terzi il gestore deve specificare, per i rifiuti ricevuti dall'estero, a quale trattamento verrà sottoposto.

In conclusione da questo esame esemplificativo e non esaustivo delle principali novità introdotte dal Mud 2019 possiamo evidenziare che vengono richieste sempre maggiori e più dettagliate informazioni al fine di avere un quadro reale della gestione dei rifiuti e per rispondere alle richieste sempre più frequenti da parte della Commissione europea di avere maggiori e più dettagliati dati sulla produzione e gestione dei rifiuti.

A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo

Esperto Ambientale

Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. ©

Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it

Leonardo Di Cunzolo

www.bsnconsulting42.it